



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL CIRCOLO "ARCI PICCARELLO APS"

IN DATA 14/11/2019 ALLE ORE 17 presso le scale
si è riunita l'assemblea dei soci
dell'associazione "CIRCOLO ARCI PICCARELLO"
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto:

adozione del modello di statuto APS
prelavorato dalla rete Associativa nazionale
ARCI aps. ai sensi dell'articolo 47
comma 5 del Codice del Terzo Settore
D.Lgs 117/2017 (poguardando alle nuove
disposizioni del CTS e del nuovo statuto
nazionale ARCI aps)

Su designazione unanime degli
interventisti emerge lo presidente dell'
assemblea il presidente dell'associazione
il sig. Giovanni Battista GUARAGNINI, il quale
chiede alle funzioni di segretario le
sig.re DAVIDA ANNA
il presidente rileva che la ~~funzione~~ funzione è
stata regolarmente convocata secondo

le nuove statuarie e che saranno presenti
 n. soci, pertanto, ai sensi del vigente
 statuto, l'assemblea è regolarmente
 costituita ed otto e delibera validamente
 in sede di prima (ed eventualmente
 seconda) convocazione.

Premesso alle Trattative dell'ordine
 del giorno, il presidente comunica
 che il consiglio direttivo ha ritenuto
 necessario indire l'assemblea dei soci
 per modificare lo statuto sociale
 e che tali modifiche rispondano
 all'esigenza di adeguamento dello
 statuto rispetto alle modifiche obbligate
 introdotte dal nuovo codice del Terzo
 settore (D. Lgs. 117/2017) nonché all'
 esigenza di adeguamento dello statuto
 rispetto al nuovo Statuto nazionale
 dell'ARCI APS, cui l'associazione aderisce
 (nonché alla volontà della Associazione
 di introdurre a livello statutario
 nuove regole di organizzazione rispetto
 al testo dello statuto attualmente
 vigente).

si procede alla lettura,
 articolo per articolo, del
 nuovo statuto - elaborato adottando
 il modello di statuto APS
 predisposto dal ARci nonché
 ai sensi dell'articolo 47
 comma ~~5~~ 5 CT

evidenziando le differenze e gli
 inserimenti di nuove clausole o
 modifiche necessarie ai sensi del CT
 di clausole già esistenti rispetto
 alla versione ad oggi vigente.

AL TERMINE della lettura l'assemblea
 è chiamata alla discussione e alla
 relativa approvazione ponendo in
 votazione palese lo statuto nella
 sua integrità.

~~Ad~~ l'assemblea (con voto nominale)
 delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'organismo APS
 (Associazione di promozione sociale)
 nella denominazione Sociale ai sensi
 dell'art. 35 comma 5 del CT, che
 diventa "circolo soci Piccinello APS"
- b) nuovo statuto sociale, che viene allegato

STATUTO DI ARCI PICCARELLO

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "ARCI Piccarello" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale nel comune di Sant'olcese (GE).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "ARCI Piccarello APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata. Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ART. 2 - Finalità e Attività

1) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017

In particolare l'Associazione si propone di organizzare e promuovere iniziative aggregative e ludico-ricreative per i propri soci quali, a titolo esemplificativo, il gioco delle carte e le feste sociali, come stimolo alla partecipazione attiva alla vita della comunità e per contrastare ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale. L'Associazione, inoltre, si propone di organizzare iniziative di animazione territoriale per tutta la cittadinanza oltre a svolgere il ruolo centrale di presidio socio-culturale del proprio territorio.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni, e tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si possa dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo e di solitudine forzata.

3) L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

4)Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5)Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1)L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1)L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2)Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3)È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1)L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2)Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al consiglio direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3)I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale

4)Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5)Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

6)E' compito del consiglio direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda comunicato entro il termine o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva [il Collegio dei Garanti dell'Associazione ove nominato, in mancanza] l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

7)Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

-dimissioni volontarie presentate al consiglio direttivo per iscritto;

-mancato versamento della quota associativa;

-morte;

-esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 6 – Sanzioni disciplinari

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

-inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

-denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

-l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

-il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

-appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

-l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti ove nominato, in mancanza al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima assemblea utile, che deciderà in via definitiva

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2) Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

-partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro i termini stabiliti.

-godere del pieno elettorato attivo e passivo;

-essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

-recedere dall'appartenenza all'associazione;

-esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al consiglio direttivo.

3) Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

-rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

-rispettare le delibere degli organi sociali;

-partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento; dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

-versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

-non arrecare danni morali o materiali all'associazione;

-rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;

-osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

ART. 11 - Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017; Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno 7 (sette) componenti. I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2) Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

4) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;

5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

6) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo decade;

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il consiglio direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

7) Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente;

-il vicepresidente;

-il Segretario: Il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente; presiede le sedute del consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione

8) Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

-convoca l'Assemblea dei soci;

-amministra l'associazione;

-predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

-realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

-cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

-decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

-accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;

3) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

2) L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17 - Bilancio d'esercizio

1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3) Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4) Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5) Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

6) Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ART. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – Statuto

1) L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2) L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

